
APPELLO - MANCATO DEPOSITO DELLA NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DELL'ATTO - IMPROCEDIBILITÀ.

Nell'ordinanza in commento (n. 29917/2024), la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla prova della notificazione dell'atto di appello a mezzo posta elettronica certificata.

Nel caso che ci occupa, una società proponeva opposizione avverso l'atto di precetto con il quale veniva intimato alla medesima il pagamento di una ingente somma di denaro, vittoriosa nel primo grado di giudizio ma soccombente nel secondo, depositava l'odierno ricorso per cassazione deducendo - tra gli altri motivi - che il mancato deposito degli originali e/o duplicati informatici della notificazione eseguita con PEC nel termine per la costituzione dell'atto di appello o entro l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. integrasse l'improcedibilità dell'impugnazione.

La Corte ha ritenuto la doglianza fondata.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui l'appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i "files" o le copie analogiche idonei a comprovare l'avvenuta notificazione del gravame, quest'ultimo va ritenuto improcedibile, a meno che alla produzione non provveda la parte appellata.

Rapportando quanto dedotto al caso di specie, posto che al momento dell'iscrizione a ruolo dell'appello non risultava depositata alcuna documentazione relativa alla notifica telematica e che la società si era costituita nelle more del giudizio di secondo grado eccettuando di non aver ricevuto alcuna notifica dell'atto di appello e la mancata produzione delle ricevute di attestazione e consegna, la Corte d'Appello avrebbe dovuto rilevare l'improcedibilità dell'impugnazione atteso che la prova della notificazione

dell'atto di appello era stata fornita solo con la memoria conclusionale di replica ben oltre il suddetto termine, né risultava nell'elenco dei documenti prodotti dall'appellato, costituitosi tardivamente.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarato improcedibile l'appello, con compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. ____/2023 R.G. proposto da
V. I. S.P.A., rappresentati e difesi dall'avv. A. L. e dall'avv. G. S., con domicilio digitale

- ricorrente -

contro

V. O., in proprio *ex art. 86 c.p.c.*, con domicilio digitale _____

- controricorrente -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI P. n. 1254 del 21/7/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024 dal Consigliere Dott. G.
F.;

lette le memorie delle parti;

RILEVATO CHE

- la V. I. S.p.A. (già V. O. B.) - ricevuto in data 11/12/2014 atto di precetto col quale V. O. le intimava il pagamento della somma di Euro 51.599,67 - proponeva opposizione *ex art. 615, comma 1, c.p.c.*, contestando il diritto di agire *in executivis* in base alla condanna *ex art. 614-bis c.p.c.*, emessa dal Tribunale di T. il 20-21/3/2013 nell'ambito di un procedimento di attuazione, *ex art. 669-duodecies c.p.c.*, di un precedente provvedimento cautelare atipico;

- sosteneva l'opponente che la sanzione *ex art. 614-bis c.p.c.* era stata comminata con provvedimento da reputarsi inefficace, in quanto emessa *ex officio* e nell'ambito di un procedimento cautelare avente ad oggetto un obbligo di fare fungibile, nonché in ragione dell'impossibilità di adempiere alla disposta cautela per la condotta dell'intimante;

- il Tribunale di T., con la sentenza n. 36 del 20/1/2016, accoglieva l'opposizione e dichiarava l'inefficacia della sanzione *ex art. 614-bis c.p.c.*;

- adita da V. O., la Corte d'appello di P., con la sentenza n. 1254 del 21/7/2022, accoglieva l'impugnazione e, riformando la decisione di primo grado, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione a precetto proposta da V. O. B.;

- avverso la predetta sentenza V. I. S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;

- resisteva con controricorso V. O.;

- le parti depositavano memorie *ex art. 380-bis.1 c.p.c.*;

- all'esito della camera di consiglio del 25/9/2024, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'*art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.*;

CONSIDERATO CHE

- è preliminare (e assorbente) l'esame del secondo motivo, col quale la V. I. deduce *«violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ed in dettaglio violazione del combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c. atteso che il mancato deposito degli originali e/o duplicati informatici della notificazione (asseritamente) eseguita con PEC nel termine per la costituzione dell'atto di appello o al più tardi, entro l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., integrava l'improcedibilità dell'impugnazione.»*;

- dall'esame del fascicolo telematico di secondo grado (di cui è stata disposta l'acquisizione) emerge che, al momento dell'iscrizione a ruolo dell'appello (in data 27/6/2016), non risultava depositata alcuna documentazione relativa alla notifica telematica;

- poi, dal 28/10/2016 il processo era stato rinviato, per precisazione delle conclusioni, al 30/11/2018;

- poco prima di detta udienza - segnatamente, il 2/11/2018 -, V. I. presentava istanza di accesso al fascicolo;

- rinviata nuovamente (*ex officio*) al 12/7/2019 l'udienza di precisazione delle conclusioni, il 22/11/2018 si costituiva in appello V. I. (sino a quel momento contumace in secondo grado) e, tra l'altro, con la comparsa rilevava che *«L'atto di appello, asseritamente notificato digitalmente all'Avv. C. S., non risulta mai essere pervenuto a quest'ultimo né in atti vi è prova dell'avvenuta consegna alla casella pec di quest'ultimo non avendo controparte prodotto le relative ricevute di accettazione e consegna»*;

- dopo ulteriori rinvii d'ufficio, il 17/5/2021 veniva disposta la trattazione scritta della causa e l'11/6/2021 l'appello veniva rimesso alla decisione collegiale con termini per le difese finali;

- l'avv. O. depositava comparsa conclusionale in data 9/9/2021 e, successivamente, l'11/10/2021 depositava memoria di replica alla quale allegava ricevuta di avvenuta consegna - RdAC - emessa il 20/6/2016 alle ore 18.20.23 - della notificazione telematica dell'atto d'impugnazione, per quanto risulta dagli atti legittimamente esaminabili dal Collegio;

- secondo la giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, *«Nel caso in cui l'appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i "files" o le copie analogiche idonei a comprovare l'avvenuta notificazione del gravame, quest'ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l'appellato»* (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023, Rv. 667247- 01);

- la seconda censura della ricorrente, dunque, è fondata, poiché la Corte d'appello di P. ha ommesso di rilevare (come invece avrebbe dovuto) l'improcedibilità dell'impugnazione, posto che la prova della notificazione dell'appello era stata data solo con la memoria conclusionale di replica e non risultava nell'elenco dei documenti prodotti dall'appellata (peraltro, costituitasi tardivamente nel secondo grado);

- in accoglimento del secondo motivo e decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve dunque dichiararsi l'improcedibilità dell'appello;

- restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso;

- ritiene il Collegio che le alterne vicende processuali giustifichino la compensazione delle spese dell'intero giudizio;

P.Q.M.

la Corte
accoglie il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile
l'appello;
compensa interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione ...